

DECRETO 29 aprile 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dafina Adina Ianchis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dafina Adina Ianchis, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del Diplomă de Bacalaureat a indirizzo alimentare, conseguito presso il «Grup Scolar de Industrie Alimentara» di Arad (Romania), per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato e FIEPET- Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Dafina Adina Ianchis, cittadina rumena, nata a Abrud (Romania) in data 2 febbraio 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, di cui all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 aprile 2011

*Il direttore generale:* VECCHIO

11A06279

MINISTERO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 12 maggio 2011.

**Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ampliamento del vincolo Monte Rufeno e Valle del Paglia, in Acquapendente.**

IL DIRETTORE REGIONALE

PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO

Visti gli articoli 136, 138, 139, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice sopracitato, comunicata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina Rieti e Viterbo, in data 11 novembre 2010 - prot. 17580, affissa all'albo pretorio del Comune di Acquapendente (Viterbo) in data 17 novembre 2010, composta da: Relazione denominata «Proposta di estensione della tutela di notevole interesse pubblico della zona del Monte Rufeno e della Valle del Paglia nei comuni di Acquapendente e Proceno - decreto ministeriale 22 maggio 1985 - (Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario al n. 176 del 27 luglio 1985) decreto legislativo n. 42/2004, Parte Terza, art. 136, lettera d)»; dallo stralcio della carta tecnica regionale, della planimetria catastale, dell'ortofoto relativi all'area oggetto della proposta; da Descrizione confini; da Documentazione fotografica con localizzazione punti di vista fotografie. Tutti i documenti testé citati costituiscono l'allegato 1 al presente decreto;


Vista e condivisa la citata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Visto il parere di condivisione alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area, espresso dalla Regione Lazio il 9 novembre 2010, prot. n. 30142, ai sensi dell'art. 138, comma 3, decreto legislativo n. 42/2004;

Viste le osservazioni presentate da enti e privati ai sensi dell'art. 139, comma 5, del medesimo Codice;

Viste e considerate le risposte, redatte dalla competente Soprintendenza, alle sopracitate osservazioni, conservate agli atti di quest'Ufficio;

Visto il parere del Comitato regionale di coordinamento reso il 12 aprile 2011, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007, recante



«Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 141, comma 2, decreto legislativo n. 42/2004, con verbale n. 46 del 9 maggio 2011 dal Comitato Tecnico Scientifico per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 141, comma 2, e 136 comma 1, lett *d*), decreto legislativo n. 42/2004 è dichiarato il notevole interesse pubblico dell'area, sita nel Comune di Acquapendente, denominata «Altopiano dell'Alfina Ampliamento del vincolo Monte Rufeno e Valle del Paglia» decreto ministeriale 22 maggio 1985, individuata e perimetrata nella «Descrizione confini» contenuta nella proposta di dichiarazione indicata in premessa.

Art. 2.

Ferme restando le motivazioni contenute nella Relazione della proposta di dichiarazione di cui in premessa, qui richiamate, si evidenzia che il notevole interesse pubblico dell'area specificamente considerata è dovuto alla sua qualità di bellezza panoramica, «bellezze d'insieme», così come risultante dal complesso degli elementi che la compongono, godibile anche dalla strada provinciale n. 50 Acquapendente Torre Alfina e dalle strade vicinali che l'attraversano.

In particolare, la zona considerata è costituita da porzioni di territorio ad elevato grado di naturalità le cui componenti quali boschi - con vegetazione arborea quale, ad esempio, *Quercus cerris* (cerro), *Quercus pubescens* Willd. (roverella), *Castanea sativa* (castagno), *Carpinus Betulus* (carpino bianco) e *Ostrya carpinifolia* (Carpino nero) *Quercus robur* (rovere), *Prunus avium* (ciliegio selvatico) *Acer campestre* (acero campestre) etc- , vegetazione arbustiva - quale, ad esempio, *Prunus spinosa* (pruno selvatico), *Crataegus monogyna* (biancospino), *Ruscus aculeatus* (prungitopo) *Cytisus scoparius* (ginestra dei carbonai), *Sambucus nigra* (sambuco), *Cornus mas* (corniolo), *Ilex aquifolium* (agrifoglio), *Juniperus* (ginepro)- , vegetazione spontanea -quale, ad esempio, la *Rosa canina* (rosa canina) e il *Viscum album* (vischio)-, corsi d'acqua e sorgenti ben si armonizzano fra di loro e con il carattere tradizionale del paesaggio agrario.

Il tutto è espressione di un insieme di rilevante valenza paesistica, frutto dell'armonica integrazione fra la natura e le opere realizzate dall'uomo, prevalentemente finalizzate all'attività agricola che da sempre ha caratterizzato il territorio dell'Alfina.

La specifica disciplina dell'area è contenuta negli «obiettivi di tutela» descritti nella Relazione della proposta di dichiarazione in premessa, e qui integralmente richiamati. In merito, si esplicita che la presente dichiarazione non preclude a priori interventi sul territorio, bensì subordina ogni modifica dello stato dei luoghi al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica, onde garantire che sia preservato il notevole interesse pubblico dell'area.

L'allegato n. 1 citato nelle premesse forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, unitamente alla «descrizione dei confini»;

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 co. 3, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo provvede alla notifica della dichiarazione e al suo deposito, in una, con l'allegato di cui al precedente articolo 2, presso il Comune di Acquapendente nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari;

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, per il tramite della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, trasmetterà al Comune di Acquapendente il numero della Gazzetta stessa, e delle relative planimetrie. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, vigilerà sull'adempimento di quanto prescritto all'art. 140, comma 4, del Codice.

Art. 4.

Ai sensi del decreto legislativo n. 104/2010, avverso il presente decreto può essere proposto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ricorso innanzi agli organi della giustizia amministrativa.


Alternativamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, è possibile impugnare il presente provvedimento mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore regionale: GALLONI

-----  
AVVERTENZA

L'allegato 1 al presente decreto è consultabile integralmente nel sito internet [www.lazio.beniculturali.it](http://www.lazio.beniculturali.it)



## DESCRIZIONE CONFINI

### Perimetro della proposta di estensione del vincolo paesistico alla piana dell'Alfina laziale.

Il perimetro che individua la proposta di estensione del vincolo paesistico alla piana laziale dell'Alfina si può sommariamente descrivere in questo modo:

L'area in oggetto confina:

- a NORD con il preesistente vincolo paesistico, che è attualmente delimitato dalla strada provinciale Torre Alfina – Acquapendente (dal KM 3.500 al KM 8.300 circa e precisamente fino al bivio con la comunale che porta al paese di Torre Alfina).
- ad EST con la suddetta strada (dal KM 8.300 al KM 9.200) e poi con il confine regionale fra Umbria e Lazio
- a SUD segue sempre il confine regionale.
- ad OVEST, quando il confine regionale interseca la strada asfaltata (non presente nelle carte catastali) che congiunge Castel Giorgio all'area industriale di Campo Morino (comune di Acquapendente), la linea rossa che individua la proposta di estensione negli elaborati vira appunto verso ovest seguendo questa strada asfaltata fino all'intersezione con una vecchia **strada bianca vicinale detta del Troscione**, tuttora praticabile e praticata anche se in pessimo stato. Questa strada è ben individuata nelle planimetrie catastali ed è a tratti visibile nelle ortofoto ma è appena accennata nella carta CTR. Seguendo questa vecchia strada che risale verso nord costeggiando il bosco (a destra) si giunge al Casale Carbonara da cui inizia la strada vicinale di Carbonara che prosegue sempre verso nord. All'intersezione di questa strada con la vicinale di Carbonarola si vira a sinistra (verso ovest) e si prosegue sulla vicinale di Carbonarola fino a raggiungere l'omonimo casale. Questo tratto coincide anche con il confine fra il foglio catastale n 78 ed il n 79. Da lì, seguendo per pochi metri il confine del foglio catastale n 78 si interseca il Fosso dei Ladri che scende, coincidendo con il confine ovest del foglio catastale 78, verso nord fino ad incrociare la strada provinciale Torre Alfina – Acquapendente circa al Km 3.500, strada che, come dicevamo prima, rappresenta il confine nord dell'attuale vincolo paesistico.

Elenco dei fogli catastali compresi all'interno della proposta:

Fogli n 63, 64, 65, 78 e 80 : intero foglio, in parte già soggetto a vincolo paesistico.

Fogli n 81 e 93: intero foglio.

Fogli n 79, 92 e 104: la proposta di vincolo li riguarda solo in parte: vedi tavola "*stralcio planimetria catastale scala 1:5000*".

